

# Niente decadenza per recuperare contributi

## APPALTI

Necessario comunque agire rispettando la prescrizione di cinque anni

**Luigi Caiazza**  
**Matteo Prioschi**

In tema di appalti, il termine decadenziale di due anni per la responsabilità solidale del committente riguarda solo l'obbligo di quest'ultimo a corrispondere le retribuzioni e i contributi nei confronti dei lavoratori. L'azione di recupero promossa da enti previdenziali non è

soggetta a tale termine, ma deve comunque rispettare la prescrizione quinquennale.

È sostanzialmente in tali termini che si è espresso l'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) nella nota 9943/2019 con cui ha fornito agli Ispettorati territoriali i chiarimenti in ordine al termine entro il quale è possibile far valere, da parte dell'Inps, la responsabilità solidale del committente per debiti contributivi, anche alla luce delle recenti pronunce della Corte di cassazione (tra cui la 18004/2019).

Quest'ultima ha evidenziato che il rapporto di lavoro e quello previdenziale sono distinti tra loro, in quanto l'obbligazione contributiva

facente capo all'Inps deriva dalla legge, ha natura pubblicistica e risulta indisponibile. Inoltre, l'assenza di regole esplicite riguardanti la pretesa contributiva nell'articolo 29, comma 2, del Dlgs 276/2003, relativo ai diritti dei lavoratori nei confronti del committente, porta a escludere un termine decadenziale per l'istituto di previdenza e il rispetto solo del termine di prescrizione quinquennale contenuto nell'articolo 3, comma 9 della legge 335/1995.

In caso contrario, ha argomentato la Suprema corte, l'applicazione del termine decadenziale determinerebbe che «alla corresponsione di una retribuzione a seguito dell'azio-

## OGGI E IERI

Secondo la Corte di cassazione il termine di due anni previsto dall'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 276/2003 non è applicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali soggetti solo alla prescrizione. Questa posizione, secondo i giudici di legittimità, è in linea con quella già adottata in riferimento alla legge 1369/1960

ne tempestivamente proposta dal lavoratore, non possa seguire il soddisfacimento anche dell'obbligo contributivo solo perché l'ente previdenziale non ha azionato la propria pretesa nel termine di due anni dalla cessazione dell'appalto», con danno per la situazione assicurativa del lavoratore stesso.

Ciò comporta, comunque come rileva la nota dell'Ispettorato, l'opportunità di assicurare la massima tempestività nella trasmissione dei verbali ispettivi agli istituti competenti, al fine di consentire loro l'attuazione delle procedure di recupero, entro i termini «prudenzialmente idonei a garantirne il buon esito».

© RIPRODUZIONE RISERVATA